

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA COMMISSARIALE

N° **111** del 26 Novembre 2013

OGGETTO: Ricognizione e rettifica punto 1) della delibera n.23/2009 e atto notarile Rep. N°51942/2011 - Società LUCANA TRASPORTI S.r.l. - a.i. Tito.

IL COMMISSARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n.7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell'art.19, comma 5, della L.R. n.13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n.28/2007 e nella L.R. n.1/2009;

VISTO che, ai sensi dell'art.14 della L.R. n.18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'art.38 della L.R. n.18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all'individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all'art.27 e alla ripermimetrazione delle aree industriali, di cui all'art.28 della citata legge;

VISTO il comma 1 dell'Art.37 della Legge Regionale n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede *"Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale"*;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n.771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n.135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art.37 della L.R. n.18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

VISTA la delibera commissariale n.1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto *"Insediamento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010"*;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 febbraio 2010 n.18 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.11 dell'1/04/2012;

VISTO il comma 3, dell'art.38 L.R. n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede, sino all'approvazione dei nuovi regolamenti, l'applicazione dei regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

PREMESSO che con delibera commissariale n.22 del 28 luglio 2008 veniva disposto quanto segue:

1. di procedere, tenuto conto delle esigenze e delle prescrizioni connesse alla attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area su cui insistono le scorie siderurgiche, alla ridefinizione del lotto assegnato alla LUCANA TRASPORTI S.r.l. con delibera 100/2003 la cui superficie si determina in mq. 33.785;
2. di fissare in €/mq 14,63 il prezzo unitario di cessione dei suoli rivalutando il valore di €/mq 12,24 determinato nella delibera n.100/2003 in applicazione degli indici fissati dall'ISTAT e relativi al periodo 16.10.2000-30.06.2008;
3. di trasferire con atto pubblico di vendita alla LUCANA TRASPORTI Srl la porzione di lotto costituita dalle particelle in agro di Tito al foglio di mappa n. 25 particelle nn. 894 (ex 297) di mq. 160, 896 (ex 296) di mq. 85, 901(ex 87) di mq. 12620, 672 (ex 250) di mq. 379, 42 di mq. 609, 669 (ex 248) di mq. 418, 300 di mq. 28, 138 di mq. 138, 670 (ex 248) di mq. 74, **399 di mq. 1276**, 689 (ex 190) di mq. 385, 657 (ex 189) di mq. 390, 179 di mq. 2195, 658 (ex 197) di mq. 2276, 180 di mq. 592, 664 (ex 200) di mq. 81, 660(ex 198) di mq. 211, 666 (ex 203) di mq. 1986, 662 (ex 199) di mq. 52, 686 (ex 177) di mq. 126, 754 (ex 722 ex 94) di mq. 3145, 905 (ex 674 ex 252) di mq. 168, 907 (ex 750 ex 704 ex 40) di mq. 58, 890 (ex 708 ex 44) di mq. 4.187, 888 (ex 752 ex 706 ex 43) di mq. 1.658, 254 di mq. 8, 892 della superficie complessiva di mq. 33.305 per un importo pari a € 487.252,15 oltre IVA
4. di incaricare gli uffici consortili di provvedere, prima della stipula dell'atto pubblico, allo svincolo delle particelle nn. 905 (ex 674 ex 252) di mq.168, 907 (ex 750 ex 704 ex 40) di mq. 58, 890 (ex 708 ex 44) di mq. 4187, 888 (ex 752 ex 706 ex 43) di mq. 1658 e 254 di mq. 8, per una superficie complessiva di mq. 6.079, dalla iscrizione delle ipoteche di cui sono gravate ai fini del trasferimento alla LUCANA TRASPORTI S.r.l.;
5. di incaricare gli uffici consortili di attivare e definire le procedure di sdemanializzazione e successiva acquisizione dal Comune di Tito a favore del Consorzio della particella 892 (ex 694 stradina comunale) di mq. 480 ai fini del trasferimento alla LUCANA TRASPORTI S.r.l. nonché alla particella 891 (ex 694 stradina comunale) di mq. 580 facente parte delle aree che dovranno permanere nella disponibilità del Consorzio ai fini della ai fini della attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica;
6. di accogliere l'istanza della società LUCANA TRASPORTI S.r.l., inerente il rilascio del nulla-osta al progetto per la realizzazione di un centro logistico per il trasporto intermodale nell'a.i. di Tito illustrato in premessa;
7. di attestare la conformità alle previsioni del P.R.G. dell'a.i. di Tito del citato progetto così come indicato in premessa, concedendo il prescritto nulla-osta per l'ottenimento del permesso di costruire da parte del Comune di Tito ferma restando la necessità per la LUCANA TRASPORTI Srl di acquisire lo svincolo delle aree da parte del Ministero dell'Ambiente;
8. di prendere atto del versamento effettuato dalla società LUCANA TRASPORTI S.r.l. di € 225.216 oltre IVA giusta fattura n. 564 del 04.07.03 e di € 41.667,00 oltre IVA giusta fattura n. 1415 del 25.11.03, per un importo complessivo pari a € 266.883,00 oltre IVA, quale acconto per l'acquisto del suindicato lotto;
9. di rivalutare le somme di cui al punto precedente in applicazione degli indici ISTAT - in particolare degli incrementi registratisi nel periodo compreso tra il 04.07.2003 ed il 30.06.2008 con riferimento all'importo di € 225.216,00 al netto di IVA di cui alla fattura n. 564/2003 e nel periodo compreso tra il 25.11.2003 ed il 30.06.2008 con riferimento

- all'importo di € 41.667,00 al netto di IVA di cui alla fattura n. 1415/2003 – determinando in € 297.228,70 al netto di IVA la complessiva somma percepita a titolo di acconto;*
- 10. di richiedere alla società LUCANA TRASPORTI S.r.l. l'importo di € 1.000,00 oltre IVA per oneri di istruttoria pratica;*
 - 11. di richiedere alla società LUCANA TRASPORTI S.r.l., a saldo del costo del terreno da trasferire, l'importo di € 190.023,45 (costo del terreno pari a € 487.252,15 dedotto l'importo rivalutato di € 297.228,70 già versato) oltre IVA;*
 - 12. di richiedere altresì alla società LUCANA TRASPORTI S.r.l., il versamento dell'importo di € 3.511,20 oltre IVA pari al 50% del costo di acquisizione della particella 892 (ex 694 stradina comunale) di mq. 480, comunque assegnata, che sarà trasferita all'esito delle procedure di sdemanializzazione e successiva acquisizione dal Comune di Tito a favore del Consorzio;*
 - 13. di incaricare l'UTC di trasmettere il progetto con la presente approvato al Comune di Tito per il rilascio del Permesso di Costruire, fatte salve e a carico del richiedente le autorizzazioni e/o i permessi di Legge dalle autorità competenti per l'ottenimento del permesso stesso;*
 - 14. di dare atto che la stipula del rogito avverrà successivamente alla sottoscrizione della convenzione di assegnazione di cui all'art. 10 del vigente Regolamento Consortile;*
 - 15. di rinunciare espressamente all'ipoteca legale spettante ai sensi dell'art. 2817 c.c. in sede di stipula dell'atto notarile di trasferimento;*

CHE con delibera commissariale n.23 del 24 novembre 2009 veniva disposto quanto segue:

- 1. di confermare che il lotto assegnato alla società LUCANA TRASPORTI S.r.l. nell'a.i. industriale di Tito con la delibera n. 22 del 28.07.2008 consiste nei suoli censiti al catasto terreni del comune di Tito al foglio di mappa n. 25 particelle n.ri 894 di mq. 160, 896 di mq. 85, 901 di mq. 12620, 672 di mq. 379, 42 di mq. 609, 669 di mq. 418, 300 di mq. 28, 138 di mq. 138, 670 di mq. 74, **399 di mq. 1276**, 689 di mq. 385, 657 di mq. 390, 179 di mq. 2195, 658 di mq. 2276, 180 di mq. 592, 664 di mq. 81, 660 di mq. 211, 666 di mq. 1986, 662 di mq. 52, 686 di mq. 126, 754 di mq. 3145, 905 di mq. 168, 907 di mq. 58, 890 di mq. 4.187, 888 di mq. 1.658, 254 di mq. 8, 892 di mq. 480 per una superficie complessiva di mq. 33.785;*
- 2. di chiarire esplicitamente che con la citata delibera n. 22 del 28.07.2008 era possibile e si è inteso approvare ed autorizzare solo ed esclusivamente opere che interessavano aree oggetto di assegnazione alla LUCANA TRASPORTI S.r.l. e che, pertanto, l'intervenuta approvazione e la conseguente attestazione di conformità alle previsioni del PRG dell'a.i. di Tito del progetto presentato dalla LUCANA TRASPORTI S.r.l. deve intendersi riferita alle sole opere previste per l'attuazione della prima fase dell'iniziativa e descritte negli elaborati esecutivi trasmessi dalla società istante con nota del 26.05.08 - acquisita al Prot. ASI al n. 3735 del 26.05.08;*
- 3. di specificare che l'elaborato facente parte del progetto trasmesso dalla LUCANA TRASPORTI S.r.l. con la citata nota Prot. n. 3735 del 26.05.08 denominato G.04.a PLANIMETRIA GENERALE INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO deve intendersi approvato nella sola parte descrittiva della FASE 1 dell'intervento;*
- 4. di incaricare gli uffici consortili di annotare quanto sopra sugli elaborati acquisiti agli atti di ufficio dandone altresì comunicazione al Comune di Tito per quanto di competenza*

5. di dare atto che le partite contabili discendenti e consecutive alla delibera n. 22 del 28 luglio 2008 saranno regolate come segue:

Fattura nr.	Fattura data	Descrizione dell'operazione	Imponibile	Iva	Totale Fattura
564	04/07/2003	1° acconto	225.216,00	45.043,20	270.259,20
1415	25/11/2003	2° acconto	41.667,00	8.333,40	50.000,40
2676	30/12/2008	3° acconto	90.023,45	18.004,69	108.028,14
289	02/04/2009	4° acconto	100.000,00	20.000,00	120.000,00
Totale			456.906,45	91.381,29	548.287,74
Fattura da emettere			30.345,70	6.069,14	36.414,84
TOTALE COMPLESSIVO			487.252,15	97.450,43	584.702,58
A dedurre:					
Fattura da ricevere			-30.345,70	0	30.345,70
Acconti incassati			- 456.906,45	91.381,29	548.287,74
Residuo da incassare					6.069,14

dando mandato all'ufficio amministrativo di procedere in tal senso;

6. di riconoscere alla LUCANA TRASPORTI S.r.l. il diritto ad essere informata della intervenuta conclusione delle operazioni di bonifica delle aree stralciate dal lotto assegnato con delibera n. 100/2003 per effetto della delibera n. 22 del 28.07.2008 perché possa richiederne la riassegnazione, presentando il relativo progetto esecutivo, precisando che per l'eventuale futuro trasferimento verranno applicati prezzi al momento in vigore;
7. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

CHE con atto del Dott. Prof. Domenico ZOTTA notaio in Potenza, stipulato in data 10/10/2011, Rep. n.51942 Racc. 24739, il Consorzio ha venduto e trasferito alla Società LUCANA TRASPORTI S.r.l. il lotto industriale sopra individuato per una superficie complessiva di mq. 33.785 al prezzo di €/mq.14,63 oltre IVA, per l'importo complessivo di € 494.274,55 oltre IVA;

CHE nel corso di verifiche tecniche effettuate in sede di definizione di altro lotto, si è rilevata discordanza nella attribuzione della esatta superficie di particella facente parte della formazione del lotto trasferito alla LUCANA TRASPORTI S.r.l. e l'errata attribuzione del subalterno;

CHE, infatti, il foglio di mappa n.25 in agro di Tito dell'Agenzia del Territorio Ufficio provinciale di Potenza catasto terreno erroneamente riportava tra le particelle oggetto di delibera e di trasferimento avvenuto la particella 399 di mq.1.276 e non correttamente "l'esatta particella n.299 di mq.49";

CHE per effetto della segnalazione presso l'Agenzia del Territorio Ufficio provinciale di Potenza in data 02/03/2012 la stessa ha aggiornato e rettificato il subalterno al lotto in parola che riportava la particella n.399 in luogo della esatta particella n.299 del foglio di mappa n.25 del Comune di Tito;

CHE dall'estratto di mappa aggiornato si evince che la citata Agenzia ha aggiornato e rettificato la particella n.299 oggi facente parte correttamente della formazione del lotto sostituendo l'errata particella n.399;

CONSIDERATO che per effetto della suindicata rettifica il lotto in parola risulta consistere nelle particelle n.ri 894 (ex 297) di mq.160, 896 (ex 296) di mq.85, 901(ex 87) di mq.12.620, 672 (ex 250) di mq.379, 42 di mq.609, 669 (ex 248) di mq.418, 300 di mq.28, 138 di mq.138, 670 (ex 248) di mq.74, **299 di mq.49**, 689 (ex 190) di mq.385, 657 (ex 189) di mq.390, 179 di mq.2.195, 658 (ex 197) di mq.2.276, 180 di mq.592, 664 (ex 200) di mq.81, 660(ex 198) di mq.211, 666 (ex 203) di mq.1.986, 662 (ex 199) di mq.52, 686 (ex 177) di mq.126, 754 (ex 722 ex 94) di mq.3.145, 905 (ex 674 ex 252) di mq.168, 907 (ex 750 ex 704 ex 40) di mq.58, 890 (ex 708 ex 44) di mq. 4.187, 888 (ex 752 ex 706 ex 43) di mq.1.658, 254 di mq.8, e 892 di mq.480 del foglio di mappa n.25 del Comune di Tito per una superficie complessiva di circa 32.558 con una minore superficie di mq.1.227 rispetto alla dimensione del lotto assegnato e trasferito con delibera n.23/2009 per effetto dell'errore sopra specificato e che, pertanto, il costo di cessione con la minore superficie deve essere computato con riferimento al prezzo acquistato dalla società LUCANA TRASPORTI S.r.l. pari a €/mq.14,63 oltre IVA come per legge per un importo complessivo di € 476.323,54 oltre IVA come per legge se dovuta;

CHE all'attualità, per quanto desumibile dagli atti di ufficio e dalla visura effettuata telematicamente presso il competente Ufficio del Territorio di Potenza, la particella n.399 di mq.1.276 è di proprietà della LUCANA TRASPORTI S.r.l., mentre la particella n.299 di mq.49 è di proprietà consortile;

CONSIDERATO che per effetto ed in attuazione delle citate delibere di cui si propone la rettifica sono state emesse a carico della società assegnataria le fatture n.ri 564 del 04/07/2003, 1415 del 25/11/2003, 2676 del 30/12/2008, 2677 del 30/12/2008, 289 del 02/04/2009 e n.1776 del 29/09/2011 per un importo complessivo pari a € 494.274,55 oltre IVA;

RITENUTO necessario pervenire alla definizione della posizione tecnico/amministrativa riguardante la società LUCANA TRASPORTI S.r.l.;

RITENUTO, altresì, necessario procedere alla rettifica materiale del suindicato Atto notarile repertorio 51942/2011, con trasferimento della particella n.299 di mq.49, effettivamente ricadente nel lotto assegnato ma oggi in capo al Consorzio e riacquisto da parte del Consorzio medesimo della particella n.399 di mq.1.276 erroneamente trasferita alla LUCANA TRASPORTI S.r.l. ma di fatto facente parte di altro lotto industriale, al fine di rendere conforme la situazione giuridica alle risultanze catastali, così addivenendo alla correzione dell'errore materiale nel quale si era incolpevolmente incorsi in sede di individuazione catastale delle aree oggetto di trasferimento;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visti i pareri favorevoli espressi in calce dai competenti Dirigenti consortili nonché quello espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art.26 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 135 del 24 maggio 2010;

DELIBERA

1. di prendere atto che il lotto assegnato e trasferito alla società LUCANA TRASPORTI S.r.l. di cui alle delibere n.ri 22/2008 e 23/2009 è oggi individuato catastalmente al foglio di mappa 25 del Comune di Tito particelle nri.894 (ex 297) di

mq.160, 896(ex 296) di mq.85, 901(ex 87) di mq.12.620, 672 (ex 250) di mq.379, 42 di mq.609, 669 (ex 248) di mq.418, 300 di mq.28, 138 di mq.138, 670 (ex 248) di mq.74, **299 di mq.49**, 689 (ex 190) di mq.385, 657 (ex 189) di mq.390, 179 di mq.2.195, 658 (ex 197) di mq. 2276, 180 di mq. 592, 664 (ex 200) di mq. 81, 660(ex 198) di mq. 211, 666 (ex 203) di mq.1.986, 662 (ex 199) di mq.52, 686 (ex 177) di mq.126, 754 (ex 722 ex 94) di mq.3.145, 905 (ex 674 ex 252) di mq.168, 907 (ex 750 ex 704 ex 40) di mq.58, 890 (ex 708 ex 44) di mq.4.187, 888 (ex 752 ex 706 ex 43) di mq.1.658, 254 di mq.8, e 892 di mq.480 della superficie di mq.32.558;

2. di rettificare il punto 1) del dispositivo della delibera commissariale n.23 del 23 novembre 2009 come segue: di confermare che il lotto assegnato alla società LUCANA TRASPORTI S.r.l. di cui alla delibera n.23/2009 consiste nei suoli censiti al catasto terreni del Comune di Tito al foglio di mappa 25 particelle nri.894 (ex 297) di mq.160, 896 (ex 296) di mq.85, 901(ex 87) di mq.12.620, 672 (ex 250) di mq.379, 42 di mq.609, 669 (ex 248) di mq.418, 300 di mq.28, 138 di mq.138, 670 (ex 248) di mq.74, **299 di mq.49**, 689 (ex 190) di mq.385, 657 (ex 189) di mq.390, 179 di mq.2.195, 658 (ex 197) di mq.2.276, 180 di mq.592, 664 (ex 200) di mq.81, 660 (ex 198) di mq.211, 666 (ex 203) di mq.1.986, 662 (ex 199) di mq.52, 686 (ex 177) di mq.126, 754 (ex 722 ex 94) di mq.3.145, 905 (ex 674 ex 252) di mq.168, 907 (ex 750 ex 704 ex 40) di mq.58, 890 (ex 708 ex 44) di mq.4.187, 888 (ex 752 ex 706 ex 43) di mq.1.658, 254 di mq.8, e 892 di mq.480 della superficie di mq.32.558 computato con riferimento al prezzo acquistato dalla società LUCANA TRASPORTI S.r.l. pari a €/mq.14,63 oltre IVA come per legge per un importo complessivo di € 476.323,54 oltre IVA come per legge;
3. di voler procedere alla rettifica dell'atto pubblico di vendita del Dott. Prof. Domenico ZOTTA notaio in Potenza, stipulato in data 10/10/2011, Rep. n.51942 Racc. 24739 con trasferimento alla LUCANA TRASPORTI S.r.l. della particella distinta al foglio di mappa n.25 del Comune di Tito n.299 di mq.49 al prezzo di €/mq.14,63 per l'importo di € 716,87 oltre IVA nei modi di legge e contestuale riacquisto della particella distinta al foglio di mappa n.25 del Comune di Tito n.399 di mq.1.276 erroneamente trasferita alla LUCANA TRASPORTI S.r.l. al prezzo di €/mq.14,63 per l'importo di € 18.667,88 oltre IVA nei modi di legge, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli inerenti diritti, accessioni e pertinenze, manlevando espressamente il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito e con rinuncia da parte dell'Ente all'ipoteca legale;
4. di incaricare l'ufficio amministrativo dell'Ente di porre in essere gli adempimenti necessari e consequenziali per dare puntuale attuazione al presente deliberato, provvedendo alla verifica della posizione contabile della società LUCANA TRASPORTI S.r.l. e a richiedere l'emissione a carico del Consorzio di fattura per l'importo di € 18.667,88 oltre IVA nei modi di legge dovuto per la cessione della particella n.399 e, contestualmente, emettere a carico della LUCANA TRASPORTI S.r.l. fattura per € 716,87 oltre IVA nei modi di legge per il trasferimento della particella n.299;
5. di registrare la spesa per la riacquisizione della particella n.399 citata pari a € 18.667,88 oltre IVA nei modi di legge, oltre a quelli per la stipula dell'atto pubblico di cui al precedente punto 3) stimata in un importo non superiore a € 3.000,00 oltre IVA tra i Costi della Produzione del bilancio consortile dell'esercizio 2013, alla voce "Acquisti di materie prime - a) Suoli destinati alla vendita", voce "Terreni c/acquisti Tito";

6. di dare mandato al rappresentante legale pro-tempore di intervenire alla stipula del relativo atto pubblico di rettifica, conferendogli tutti i poteri all'uopo necessari;
7. di notificare il presente atto alla società LUCANA TRASPORTI S.r.l. affinché ne accetti esplicitamente il contenuto;
8. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

IL COMMISSARIO
Donato Paolo SALVATORE



Parere del Dirigente Tecnico:

Visti gli atti, alla luce di quanto riportato e proposto nel rapporto Prot. n.5740 del 05/11/2013 dal responsabile di settore in esito all'istruttoria condotta, si concorda con quanto illustrato dal funzionario, si esprime parere favorevole e si propone di procedere alla rettifica dell'atto pubblico di vendita a rogito del Dott. Prof. Domenico ZOTTA notaio in Potenza, stipulato in data 10/10/2011, Rep. n.51942 Racc. 24739 con riacquisizione in capo al Consorzio della particella n.399 di mq.1.276 - erroneamente trasferita alla LUCANA TRASPORTI S.r.l. - per l'importo di € 18.667,88 oltre IVA nei modi di legge e trasferimento alla stessa società della particella n.299 di mq.49 distinta al foglio di mappa n.25 del comune di Tito al prezzo di €/mq.14,63 per l'importo di € 716,87 oltre IVA nei modi di legge, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti gli inerenti diritti, accessioni e pertinenze, manlevando espressamente il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito e con rinuncia da parte dell'Ente all'ipoteca legale.

IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Guido BONIFACIO



Tito li, 19/11/2013

Parere del Dirigente Amministrativo:

Vista la spesa prevista nella presente proposta di delibera ammontante complessivamente a € 21.667,88, per quanto di propria competenza si assicura la registrazione tra i Costi della Produzione del bilancio consortile dell'esercizio 2013, alla voce "Acquisti di materie prime - a) Suoli destinati alla vendita", voce "Terreni c/acquisti Tito".


IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Geom. Alfredo ROCCO



Tito li, 25/11/2013

Visto del Direttore Generale:
Si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Rocco LICCIONE



Tito li, 26/11/2013